Numero			Bellinzona
3339	mm	1	30 giugno 2021

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Nicola Schoenenberger
e cofirmatari
Per il Gruppo I Verdi del Ticino
Deputati in Gran Consiglio

Interrogazione 15 aprile 2021 n. 45.21
Per più alberi

Signore e signori deputati,

vi trasmettiamo di seguito le risposte alle domande poste nella vostra interrogazione.

1. **È cosciente che il quadro giuridico attuale non permette ai Comuni di definire delle norme meno restrittive rispetto alle distanze minime da tenere dai fondi contigui per la piantagione di alberi ad alto fusto?**

Qualora le condizioni contestuali lo permettano, i Comuni dispongono già oggi della facoltà di definire delle norme meno restrittive in materia di distanze, non solamente per quanto riguarda gli alberi di alto fusto ma anche concernente le piante fruttifere.

In base all'art. 30 cpv. 2 cifra 2 del Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst) i Comuni hanno infatti la possibilità, mediante il Piano regolatore - in particolare con lo strumento del regolamento edilizio - di stabilire, nelle zone edificabili, distanze inferiori per le piantagioni a quelle previste dagli articoli 155 ss. della legge di applicazione e complemento del CCS (LAC) del 18 aprile 1911.

2. **È cosciente che l'attuale normativa, in riferimento alla sempre più contenuta dimensione delle aree verdi private, incide enormemente sulla possibilità di piantare alberi nelle nostre città?**

La LAC regola i rapporti di vicinato tra privati cittadini allo scopo di prevenire eventuali danni (ombra, foglie, radici). È una norma di diritto privato alla quale i confinanti possono derogare (prevedendo una distanza minore) se si accordano fra di loro. Per di più, come spiegato in precedenza, le distanze minime stabilite dalla LAC possono essere diminuite tramite il Piano regolatore.

Inoltre l'art. 155 LAC non si applica nei casi in cui il terreno su cui sorge la pianta confina con un'area pubblica, sia una piazza che una strada. In quest'ultimo caso si applicano le distanze previste dai Piani regolatori (PR) come precisa la legge sulle strade (art. 6a).

Questa norma non è pertanto applicabile agli spazi pubblici, come sancisce la stessa LAC agli artt. 162 e 163.

A livello materiale, le distanze minime per la piantagione di alberi, sia con riferimento alle abitazioni (artt. 155 e ss. LAC), sia con riferimento alle strade (Norma VSS 40 677) sono fondate su criteri obiettivi quali il rispetto delle proprietà confinanti, la sicurezza delle costruzioni e strutture vicine, i potenziali conflitti tra alberi e altre elementi (accesso alla luce naturale per le abitazioni, creazione di danni alle strutture da radici, rami e tronchi) e anche criteri inerenti alle condizioni di spazio necessarie a garantire un sano e sicuro sviluppo delle piante stesse.

Inoltre, l'effetto di mitigazione degli alberi sul clima locale si fa sentire principalmente quando le piante permettono la formazione di ombra su superficie pavimentate (asfaltate, cementate o in pietra). Negli insediamenti, tale tipo di superficie interessa in gran parte aree pubbliche quali strade e piazze, le cui distanze minime agli alberi sono regolate nelle norme VSS precitate e nei PR.

Il Governo è d'avviso che il tema della mitigazione degli effetti del surriscaldamento climatico negli insediamenti richiede un approccio globale che consideri la gestione degli elementi e spazi naturali (inclusi gli alberi) assieme ad altri elementi di ordine urbanistico generale. Questo metodo è quello promosso dal Cantone tramite il concetto di sviluppo insediativo centripeto di qualità, come esplicitato nella Linea guida "Programma d'azione comunale per lo sviluppo insediativo centripeto di qualità" di ottobre 2018.

In tal senso, il margine di manovra per sviluppare soluzioni efficaci di mitigazione degli effetti del clima negli insediamenti non è ostacolato dalle disposizioni legali e normative in vigore in ambito di gestione dell'alberatura in città ma dipende maggiormente dalle possibilità di attuare misure di migliorie sfruttando le disponibilità di spazi liberi, creando sinergie tra esse (reti di collegamento) e densificando, laddove opportuno, la presenza di alberi, siepi e superficie verdi.

3. **Ritiene accettabile, nel caso di trasformazioni importanti del tessuto urbano di quartieri storicamente ricchi di alberi, che si possa perdere un cospicuo volume verde a causa di tali restrizioni?**

Visto quanto precede, le norme in vigore non sono da considerarsi quali cause di tali perdite.

4. **Il Consiglio di Stato ha fatto delle valutazioni in merito al volume di verde che andrebbe perso se si applicassero tali norme nei quartieri storici che presentano sovente ancora ampi giardini alberati, ma che in occasioni di rinnovi edili, di mutazioni o per altre ragioni non sarebbe possibile reintegrare e rimpiazzare?**

Vedi le risposte alle domande precedenti.

5. **È inoltre cosciente che con l'attuale impianto giuridico della Legge cantonale sulla protezione della natura e relativo Regolamento d'applicazione (RLCN) i Comuni non possono riservarsi la facoltà di sottoporre a procedura autorizzazione l'abbattimento di quegli alberi che non sono classificati o inventariati quali alberi monumentali o di pregio ai sensi dei PR?**

Il tema della protezione degli alberi situati al di fuori dall'area forestale, e in particolare negli insediamenti, è oggetto di analisi da parte del Dipartimento del territorio in vista del Rapporto del Consiglio di Stato sull'Iniziativa parlamentare in forma generica di Nicola Schoenenberger e cofirmatari.

6. Considerata l'importanza generale degli alberi nelle nostre città, il Consiglio di Stato intende rimediare proponendo norme meno restrittive rispetto alle distanze (LAC) e dando la possibilità ai Comuni di regolamentare l'abbattimento di tutti gli alberi (RLCN)?

Vedi le considerazioni esposte in precedenza.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a tre ore lavorative.

Vogliate gradire, signore e signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente
Manuele Bertoli

Il Cancelliere
Arnoldo Coduri

Copia:
- Servizi generali del DT (dt-sg@ti.ch)
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (dt-dstm@ti.ch)
- Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch)
- Ufficio della natura e del paesaggio (dt-unp@ti.ch)
- Ufficio del Piano direttore (dt-upd@ti.ch)
- Ufficio della pianificazione locale (dt-upl@ti.ch)